



COMUNE DI PINEROLO
(Città Metropolitana di Torino)

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)***

IMPOSTA UNICA COMUNALE

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto e scopo del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione della Tari</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetto attivo del tributo</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Utenze non domestiche – Produzione di rifiuti speciali non assimilati – esenzioni e riduzioni</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Utenze non domestiche – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Istituzioni Scolastiche Statali</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Tariffe e classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Riduzione del tributo per mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Riduzione del tributo per zone non servite</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Altre agevolazioni</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Tributo Provinciale</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Minimi riscuotibili</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Normativa di rinvio</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Efficacia del Regolamento</i>

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Pinerolo, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti nel territorio comunale, identificati dal successivo art. 7.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
 - a) *utenze domestiche*, i locali e le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) *utenze non domestiche*, tutti i restanti locali e superfici soggette ai tributi, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28/09/1999, nonché nella deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30/01/2006 "Approvazione dei criteri e metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani".

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento, o l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o di convivenza, o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
 - c) per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, l'occupante o conduttore delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per tali fattispecie la tariffa verrà commisurata sulla base del numero effettivo degli occupanti, se noto; in caso contrario verrà commisurata sulla base del criterio di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune; per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo i singoli possessori o detentori ai quali competono tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardanti gli stessi.

ART. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastale.

Sono pertanto soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ed in particolare:

a. Per i locali ad uso domestico, la presenza di arredamento oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica (vedasi quanto stabilito al successivo art. 8 - comma 1 - lettere e) ed f) del presente Regolamento) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. In assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, sono da considerare soggetti al tributo: tutti i vani situati all'interno dell'abitazione, siano essi principali (camere, sale, cucina, ecc...), o accessori (bagni, ingressi, corridoi, scale, ripostigli, ecc...), nonché le pertinenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale (tettoie, rustici, cantine, garage, ecc...).

b. Per i locali ad uso non domestico, la presenza di impianti, macchinari ed attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono e comunque, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta ogniquale sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo:

- a. le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche;
- b. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, spettacoli viaggianti, ed attività similari.

ART. 8
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti locali ed aree scoperte:

Utenze domestiche:

- a) solai e sottotetti non collegati da scala fissa, da ascensori o da montacarichi;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) intercapedini e simili;
- d) locali ed aree utilizzati in via esclusiva per il deposito della legna, attrezzi da giardino e similari;

- e) unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, telefonica, informatica o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, e prive di mobilio;
- f) unità immobiliari e loro pertinenze di soggetti inseriti stabilmente in strutture residenziali di assistenza (ed ivi residenti anagraficamente), qualora sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, telefonica, informatica o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, seppur dotate di mobilio;
- g) fabbricati in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili e inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) locali, aree coperte o porzioni degli stessi con altezza inferiore o uguale a m. 1,60;
- i) aree scoperte pertinenziali o accessorie quali aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti;
- j) aree scoperte pertinenziali o accessorie ed aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Utenze non domestiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) superfici adibite all'allevamento di animali;
 - c) superfici produttive di qualsiasi materiale naturale non pericoloso utilizzato nell'agricoltura o nella silvicoltura, nonché i locali destinati allo stoccaggio di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale quali legnaie, fienili, ricoveri attrezzi e depositi agricoli;
 - d) aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
 - e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo, dimostrabile anche per assenza di utenze;
 - f) aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - g) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio degli impianti di distribuzione di carburante e di lavaggio;
 - h) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parti di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - i) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - j) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi per i dipendenti o per i clienti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - k) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 10.
5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,60 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
6. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Qualora in un'unità immobiliare adibita ad utenza domestica venga svolta anche un'attività economica e professionale il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

ART. 10 UTENZE NON DOMESTICHE

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per

destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, per le categorie di attività di seguito riportate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti, stante la contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti speciali assimilati agli urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione:

ATTIVITA'	% di ABBATTIMENTO
Carrozzerie, autofficine per la riparazione di auto, moto e macchine agricole, elettrauto	15%
Ambulatori medici, dentistici, odontotecnici e veterinari	35%
Gommista	40%

3. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. Per fruire dell'esclusione o abbattimento previsti dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. presentare, a pena di decadenza, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), o copia Formulare di identificazione dei rifiuti (FIR), entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 11

UTENZE NON DOMESTICHE

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. La riduzione percentuale della tariffa, da applicare alla sola quota variabile della stessa, viene riconosciuta in base all'effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno

solare, ad esclusione degli imballaggi secondari e terziari, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai “coefficienti potenziali di produzione in Kg./m. quadrati annui” minimi desunti per analogia dalla Tabella 4a di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero} \times 100}{\text{Metri quadrati} \times Kd}$$

4. In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del comma precedente non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) della quota variabile della tariffa.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando il modulo appositamente predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, al quale deve essere altresì allegata copia della documentazione e dei formulari di trasporto sui quali sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclo.
6. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione dal tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsata.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, commi 651 e 652, L. 147/2013 e s.m.i, il tributo, nel rispetto del principio “*Chi inquina paga*”, sancito dall'art. 14, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013. Le tariffe sono definite secondo criteri razionali, fermo restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi e criteri alternativi a quelli stabiliti dal D.P.R. 158/99 che garantiscono il già richiamato principio del “*Chi inquina paga*”, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% rispetto a quelli indicati dal D.P.R. 158/99.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile)
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto

Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche, sono riportate in calce al presente Regolamento quale Allegato 1), per farne parte integrante e sostanziale.

6. Le tariffe sono determinate in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di igiene ambientale, risultanti dal Piano Tecnico Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal Consiglio comunale, nonché degli ulteriori costi sostenuti direttamente dal Comune. Per la definizione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Nel piano finanziario dell'esercizio successivo viene riportato l'eventuale scostamento, sia positivo che negativo, tra il gettito del tributo comunale sui rifiuti (verificatosi anche per effetto di rimborsi) ed i costi a consuntivo.

ART. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. L'approvazione delle tariffe per le utenze domestiche viene effettuata tenendo conto del numero degli occupanti risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del contribuente risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio e del 1° luglio dell'anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, qualora la loro permanenza nello stesso immobile superi i trenta giorni consecutivi; si tiene conto di tale componente dalla data di effettiva presenza dichiarata sino a nuova dichiarazione di variazione.
Per le nuove attivazioni il numero degli occupanti è quello risultante all'anagrafe della popolazione alla data di decorrenza dichiarata da parte del contribuente.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari; o nei casi in cui un componente del nucleo familiare anagrafico, per motivi di studio, volontariato, lavoro, abbia eletto dimora all'estero o in altro comune, per un periodo di almeno 12 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non si tiene conto di tale componente a partire dalla data di effettiva assenza dichiarata; tale dichiarazione deve essere annualmente presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo; in assenza di dichiarazione la determinazione del numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del contribuente risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio e del 1° luglio dell'anno di riferimento.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, se non dichiarato da parte del contribuente il dato risultante all'anagrafe del comune di residenza, quello indicato nella seguente tabella in relazione ai mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore):

Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal Parametro superficie abitazione

Superficie abitazione mq	Nr. Componenti il nucleo familiare
fino a 35	1
fino a 55	2
fino a 75	3
fino a 100	4
fino a 150	5
oltre 150	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le autorimesse, le cantine o gli altri simili luoghi di deposito condotti da persona fisica, sia essa residente in Pinerolo che in altro comune, priva nel comune di utenze abitative ai fini TARI (si considerano prive di utenze abitative anche le unità immobiliari concesse in locazione ad altri soggetti e gli alloggi sfitti) si applica la tariffa corrispondente alla Categoria 3 delle utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 16

TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate, di norma, per tipologia di attività svolta in una delle categorie previste dall'allegato 1 del presente Regolamento, sulla base del codice ATECO adottato dall'ISTAT, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, anche sulla base di quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Al fine di evitare richieste di pagamento del tributo non dovute o non conformi rispetto al periodo di effettiva occupazione, detenzione, possesso di locali od aree scoperte, i soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o possesso, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi.
2. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro lo stesso termine di cui al comma 1.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
6. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 26.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento o una diminuzione del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni sono subordinate alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal precedente comma 1. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.
8. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento utilizzando i moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibili nel sito internet del Comune, debitamente compilati in ogni parte; in ogni caso le dichiarazioni devono riportare tutti gli elementi richiesti dal presente Regolamento.

9. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi, oppure a mezzo posta con raccomandata a/r, fax, posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta o tramite posta elettronica; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

10. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, nel solo caso in cui trattasi di soggetti residenti.

11. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del dichiarante (codice fiscale, residenza, ecc...)
- b) Indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo del numero dell'interno ove esistente; superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree; dati catastali; eventuale planimetria in scala;
- c) Numero degli occupanti l'immobile, se non residenti nel Comune;
- d) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- e) Generalità del proprietario dell'immobile qualora sussista un contratto di locazione;
- f) Generalità dell'ex occupante l'immobile, se noto.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, sede operativa, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f) Sottoscrizione del legale rappresentante.

12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di variazione di intestazione, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo successivo alla data del decesso.

ART. 18

RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % della tariffa.

ART. 19
RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 400 metri, nonché tutte le utenze non domestiche interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal primo accesso fronte strada.
3. Per le utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 400 metri lineari, il tributo è ridotto in misura del 60 %.
4. La distanza dall'eco punto di raccolta più vicino viene determinata in base al percorso pedonale più breve, sempre nel rispetto delle norme del codice della strada.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art.17 del presente Regolamento ovvero, successivamente, previa istanza in tal senso. La riduzione spetta a decorrere dalla data di presentazione della richiesta ed è subordinata all'istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto. La stessa viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 20
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. In relazione alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente effettuata nel Comune di Pinerolo, la quota variabile della tariffa di tutte le utenze domestiche:
 - a) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 55%, è ridotta del 2%;
 - b) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 60%, è ridotta del 4%;
 - c) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 65%, è ridotta dell'6%.
2. Il gestore del servizio comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al comma 1) si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica anche alla maggiorazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, in misura proporzionale al rapporto esistente tra la riduzione di cui al comma 1) e l'ammontare complessivo del tributo.

ART. 21
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, il tributo è ridotto del 40% per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da

attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), il cui importo verrà determinato contestualmente all'approvazione delle tariffe. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A1, A7, A8, A9 o A10.

2. I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della riduzione per l'anno in corso, devono presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, con contestuale autocertificazione dell'I.S.E.E. risultante da attestazione in corso di validità, e dichiarazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'anno precedente.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo é iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio cui si riferisce la previsione di spesa.
4. A decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locatate o date in comodato d'uso a terzi.
5. I soggetti passivi di cui al punto precedente, al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi.

ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

ART. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. Le occupazioni o detenzioni si considerano temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Sono soggetti alla tariffa, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione implichi esclusione dal tributo ove dovuto, le seguenti fattispecie:
 - Fiere e mercati;
 - aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante;
 - vendite occasionali di merce di qualsiasi genere;
 - banchi di vendita in occasione di particolari festività e ricorrenze.

4. Non sono considerate tassabili ai fini del tributo:
 - le occupazioni di area scoperta per meno di due ore giornaliere;
 - l'occupazione di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per i traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
 - le occupazioni fino a due ore effettuate dagli esercenti il commercio ambulante itinerante.
5. La superficie tassabile ai fini della tariffa è quella contenuta nell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio di Polizia Municipale ovvero quella che risulti dall'accertamento d'ufficio ove manchi la suddetta autorizzazione.
6. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
7. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (un/trecentosessantacinquesimo) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (cento per cento).
8. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
9. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
10. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
11. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
12. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 24 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666, L. 147/2013 é fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 25 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in un numero non inferiore a due e non superiore a quattro rate. E' sempre consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Con la delibera di approvazione delle tariffe verranno annualmente definite il numero delle rate e delle relative scadenze.
3. Ove il Consiglio Comunale non abbia determinato il numero delle rate e le relative scadenze entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con deliberazione della Giunta Comunale può essere richiesto un acconto del tributo pari al 30% dell'importo dovuto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente.

ART. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. In alternativa al rimborso il credito spettante può essere eventualmente compensato d'ufficio con il tributo dovuto per gli anni successivi, su specifica richiesta del contribuente. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

ART. 27 MINIMI RISCUOTIBILI

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 29
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente avviso di accertamento bonario;
 - a.1. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile di cui al precedente art. 28 del presente regolamento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 - e. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 1, commi da 696 a 699, L.147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da €100,00 ad €500,00
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 31 NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 32 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2015, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero

dell'Interno del 13 maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

ALLEGATO 1

Categorie UtENZE domestiche
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Categorie utenze non domestiche	
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto, Caserme
2	Cinematografi e Teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, Commercio all'ingrosso, Aziende agricole, Mercatini dell'usato.
4	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi, Autolavaggi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, Autosaloni
7	Alberghi con ristorante, Agriturismi
8	Alberghi senza ristorante, Residence, Bed & Breakfast, Affittacamere
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale

11	Uffici, Agenzie, Studi professionali, Studi medici, Pompe funebri, Imprese di pulizia, Copisterie e Tipografie
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartoleria, Ferramenta, Gioiellerie, Ottici, Fotografi commercianti e Negozi di altri beni durevoli
14	Edicola, Farmacia, Tabaccai, Plurilicenze, Profumerie ed Erboristerie
15	Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato, Mercerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista, Muratori, Decoratori, Riparazione elettrodomestici, Lavanderie
19	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Imprese edili
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub e Gastronomie
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, Caffé, Pasticceria e Gelaterie
25	Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, Night club

